



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

PROVINCIA DI SIRACUSA

ORDINANZA SINDACALE

N. 16 del 23-04-2024

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, RIGUARDANTE LA VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. GIUSEPPE OPERAIO NEI GIORNI DI MARTEDÌ 30 APRILE E MERCOLEDÌ 1° MAGGIO 2024

IL SINDACO

Il Responsabile del Settore V

VISTA la comunicazione del responsabile del II Settore prot. n.15995 del 22/04/2024 relativa al programma degli eventi che si svolgeranno in occasione delle manifestazioni organizzate per i festeggiamenti in onore di S. Giuseppe Operaio ed in particolare nei giorni di martedì 30 aprile e mercoledì 1° Maggio 2024, presso Piazza Vittime di Femminicidio;

CONSIDERATO che tale evento può richiamare un notevole numero di persone e che è ipotizzabile un elevato consumo di bevande in generale, con un eventuale incremento dell'uso di bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero essere usati per causare danni ai beni pubblici e privati e soprattutto alle persone;

VISTE, inoltre, le Circolari del Ministero dell' Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza incolumità a seguito di avvenimenti di cronaca, nr.555/O.P./0001991/2017 del 7/06/2017 e del Ministero dell'Interno – dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – n.0011464 del 19/06/2017 concernenti “Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza” nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità. Per ultimo la circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2018 che individua i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

VALUTATO che l'abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi della manifestazione e nelle sue vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire un rischio concreto per l'incolumità pubblica;

RITENUTO necessario per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'ambiente, di dover evitare possibili danni a persone e a cose;

RITENUTO, inoltre, di dovere scongiurare l'ipotesi che, chi intende partecipare agli eventi possa presentarsi sui luoghi delle manifestazioni già in possesso di bottiglie e di contenitori di vetro o lattine;

VISTI:

- Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n.773;
- La Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017;
- La direttiva del Ministero dell'Interno n. 1101/110 del 28/07/2017;
- L' art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali “e s.m.i. come modificato dal D.L.20/02/2017 n. 14 convertito in legge 18/04/2017 n. 48;
- Il D.M. del Ministero dell'Interno del 05 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione

dell'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

- L'art.3 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- Gli art.650 e 689 del Codice Penale;
- Il Decreto Legge 20/02/2017, n.14, convertito con modificazioni della legge 18 aprile 2017, n.48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

PROPONE

Per le manifestazioni che si terranno per i festeggiamenti in onore di S. Giuseppe Operaio ed in particolare nei giorni 30 aprile e 1° Maggio 2024, presso Piazza Vittime di Femminicidio, con la massima attenzione alla sicurezza e incolumità pubblica di adottare apposita Ordinanza di divieto di vendita di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro e lattine, sia per asporto e consumo immediato, le stesse devono essere somministrate versandole in bicchieri di plastica e/o carta.

Il responsabile del V Sette
Comm. Capo Giovanni Mignoc

IL SINDACO

STA la sopra riportata proposta del Responsabile del V Settore;

VISTE le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale per i festeggiamenti in onore di S. Giuseppe Operaio nei giorni di martedì 30 aprile e mercoledì 1° Maggio 2024, presso Piazza Vittime di Femminicidio;

CONSIDERATO che tale evento può richiamare un notevole numero di persone e che è ipotizzabile un elevato consumo di bevande in generale, con un eventuale incremento dell'uso di bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero essere usati per causare danni ai beni pubblici e privati e soprattutto alle persone;

VISTE, inoltre, le Circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza incolumità a seguito di avvenimenti di cronaca, nr.555/O.P./0001991/2017 del 7/06/2017 e del Ministero dell'Interno – dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – n.0011464 del 19/06/2017 concernenti “Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza” nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità. Per ultimo la circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2018 che individua i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

VALUTATO che l'abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi della manifestazione e nelle sue vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire un rischio concreto per l'incolumità pubblica;

RITENUTO necessario per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'ambiente, di dover evitare possibili danni a persone e a cose;

RITENUTO, inoltre, di dovere scongiurare l'ipotesi che chi intende partecipare agli eventi possa presentarsi sui luoghi delle manifestazioni già in possesso di bottiglie e di contenitori di vetro o lattine;

ORDINA

Per quanto sopra in premessa, e per motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica in tutta l'area urbana del Comune di Priolo Gargallo, in occasione delle manifestazioni organizzate per i festeggiamenti in onore di S. Giuseppe Operaio ed in particolare nei giorni 30 aprile e 1° Maggio 2024, presso Piazza Vittime di Femminicidio, **alle ore 8.00 e fino al termine delle manifestazioni:**

1. È fatto assoluto divieto a chiunque, di somministrare e/o vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine;
2. Il divieto di somministrare e/o vendita di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o lattine, prescrivendo che la relativa bevanda dovrà essere consumata all'esterno dei locali unicamente in bicchieri di carta, di plastica, nei

quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;

3. È vietato a chiunque detenere e portare nelle aree interessate dall'evento, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirli agli astanti, anche a solo titolo gratuito;

AVVERTE

La presente Ordinanza è rivolta ai titolari di Pubblici servizi e agli esercenti sia in sede fissa che ambulante, agli organizzatori degli eventi, ai titolari di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande insistenti o comunque interessanti luoghi pubblici o aperti al pubblico, ubicati nel territorio urbano;

Le inosservanze alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art.17 del T.U.L.P.S., salva l'applicazione di ogni altra sanzione amministrativa e penale per gli illeciti costituenti reato e/o violazione amministrativa;

Fatte salve le responsabilità penali previste dall'art.650 del codice penale in caso di inottemperanza all'ordinanza e le eventuali specifiche sanzioni amministrative previste dalla legislazione, i trasgressori, esercenti di pubblico esercizio saranno soggetti alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività sino alla conclusione della manifestazione;

Chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà inoltre soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art.7 bis comma 1 e 1 bis del D.Lgs.18/08/2000, n.267;

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle presente ordinanza è demandata agli operatori della Polizia Locale e quelli delle altre Forze dell'Ordine;

AVVERTE ALTRESI'

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania entro (60) giorni dalla sua notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla stessa notifica.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza, senza necessità di ulteriori comunicazioni;

DISPONE

Della pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune e la trasmissione a mezzo pec a:

- A S.E. il Prefetto di Siracusa;
- Al Dirigente del Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo ;
- Alla Stazione Carabinieri di Priolo Gargallo;
- Al Comando G.d.F di Augusta;
- Al Comando di Polizia Locale Sede;
- A tutti i titolari di pubblici Esercizi.

IL SINDACO
ON. DOTT. GIUSEPPE GIANNI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005